

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione VIII - Del reclamo

Art. 131 (Effetti del reclamo non accolto contro un decreto tavolare di rigetto)

Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto [99 L.T.] e la notificazione della cancellazione agli interessati [123 L.T.].

Note

I decreti che decidono sul reclamo hanno esecuzione immediata nonostante il termine per un ulteriore ed eventuale reclamo.

Se il Tribunale rigetta il reclamo, confermando il decreto tavolare, l'annotazione della reiezione deve essere cancellata d'ufficio, notificando gli interessati (art. 123).